



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA

SEZIONE DI CATANIA

Il Presidente

Decreto n. 22 del 23.3.2020

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Vista la nota del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 5060 del 28.2.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 3 dell'8.3.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

Visti i propri decreti nn. 16/20, 17/20, 18/20 e 19/20, recanti misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 e regolare le udienze;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato 24 febbraio 2020 prot. n. 4511;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 28 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" ha adottato, in sintesi, le seguenti disposizioni: "di invitare i titolari degli Uffici giudiziari, ivi compresi quelli delle sezioni staccate, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad adottare tempestivamente tutte le ulteriori misure precauzionali, ove necessarie a tutela della salute pubblica, ivi compresa, la deroga all'obbligo di fissazione di almeno due udienze mensili con intervallo di 15 giorni, nonché il differimento delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, per i mesi di marzo e aprile 2020, da disporsi con decreto motivato e coerentemente con le indicazioni impartite dalle autorità competenti";

Visti i decreti del Segretario generale della giustizia amministrativa 9 marzo 2020 n. 28 e n. 29, nonché il decreto 10 marzo 2020 prot n. 5888;

Visto il provvedimento 11 marzo 2020 n. 14273 dell'Assessore della salute della Regione Siciliana, che demanda al Dipartimento regionale delle Attività sanitarie la competenza a rendere il parere dell'Autorità sanitaria regionale previsto dall'art. 3, comma 2, d.l. n. 11/2020;

Viste le note del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 6214 e prot. n. 6217 del 13 marzo 2020 e prot. n. 6557 del 20 marzo 2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n.1454 del 19 marzo 2020;

Ritenuto necessario adottare, ai sensi dell'art. 84, comma 3, d.l. n. 18/2020, *“sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.”*;

Acquisito il parere dell'Autorità sanitaria regionale siciliana in data 23.3.2020;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania in data 20 marzo 2020 e il Presidente della Camera amministrativa siciliana, i quali, in sintesi, hanno, rispettivamente, rappresentato le seguenti criticità: *<i postini stanno provvedendo (...) nel periodo emergenziale e sino a nuove indicazioni, a immettere gli avvisi in cassetta anche relativi ad atti giudiziari, nonostante la reperibilità del destinatario, e considerato che numerosi enti del territorio siciliano non sono ancora dotati di indirizzo pec, e che anche la notifica al controinteressato (che è sovente persona fisica, anch'essa sprovvista di indirizzo pec) potrebbe dunque rivelarsi eccessivamente farraginosa, le istanze potrebbero essere istruite in prevalenza ancora prive di prova di notifica>*.

<Nella disposizione del D.L. rivolta ad attuare il cd. “distanziamento sociale” mediante chiusura al pubblico degli uffici della G.A., non sono state previste misure per consentire ai difensori di estrarre copia di atti difensivi e documenti dai fascicoli di parte delle cause iscritte a ruolo prima dell'introduzione del PAT> (segue proposta).

<All'art. 2, comma 8 del decreto, punto 4 è previsto, in relazione al rito monocratico, che “è possibile una previa audizione delle parti senza formalità per iscritto o con collegamento da remoto” ma quest'ultimo non è disciplinato> (segue proposta).

<L'art. 84 del D.L. 18/20 non disciplina l'inserimento delle istanze e delle note di nuovo conio in esso previste, nel modulo deposito atto, ove non sussistono voci appropriate.

Si tratta dei seguenti atti:

- *la richiesta congiunta delle parti costituite al fine del passaggio in decisione senza discussione (art. 84 co. 2, primo periodo);*
- *l'istanza di rimessione in termini (art. 84 co. 5, terzo periodo);*
- *le note d'udienza da depositare sino a due giorni liberi prima (art. 84 co. 2, secondo periodo; art. 84 co. 5, secondo periodo)>*.

Considerato che ai sensi dell'art. 84 d.l. n. 11/2020 dall'8 al 15 aprile 2020 trova applicazione l'art. 54, commi 2 e 3, c.p.a.;

Considerato che il d.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso a tutta Italia il regime delle aree indicate nell'art. 1 d.P.C.M. 8 marzo 2020;

Ritenuto che situazione di straordinaria emergenza sanitaria del Paese determini la necessità di garantire principalmente la salute pubblica e di tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione della Giustizia, nonché, nei limiti del possibile, la continuità delle udienze, assicurando la formazione dei collegi senza la presenza fisica dei magistrati e degli avvocati presso il Tribunale e salvaguardando la tutela del diritto di difesa e del contraddittorio;

Ritenuto che l'art. 84 d.l. disegna un sistema le cui novità principali, rispetto alla normativa emergenziale dell'abrogato decreto-legge n. 11/2020, sono le seguenti:

1. il prolungamento della sospensione obbligatoria delle udienze sino al 15 aprile, con possibilità di celebrare udienze già dal 6 aprile ove le parti congiuntamente lo richiedano; 2. la precisazione circa la natura omnicomprensiva dei termini oggetto di sospensione; 3. il definitivo consolidamento di un'udienza sulla base degli scritti e degli atti senza discussione orale, con la possibilità di presentazione di brevi note in prossimità della data fissata per la decisione; 4. la previsione della rimessione in termini per le parti che, a causa della sospensione, non abbiano fruito di termini pieni per il deposito di documenti e memorie, con conseguente assegnazione, da parte del giudice, di nuovi termini dimezzati; 5. sul versante cautelare, il tramutamento, ex lege, nel periodo di sospensione, della decisione cautelare collegiale in monocratica.

DECRETA

Art. 1

Sospensione del processo

In esecuzione a quanto espressamente disposto dall'art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 incluso, sono sospesi tutti i termini processuali, anche se intermedi o a ritroso - ivi inclusi, quindi, quelli relativi ai depositi ex art. 73, comma 1, c.p.a..

I giorni, iniziale (8 marzo) e finale (15 aprile), sono inclusi nella sospensione.

Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso il Tribunale fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva.

Salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3, nel detto periodo, presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, non si terrà alcuna udienza pubblica o camerale.

Art. 2

Procedimento cautelare

Per «*giudizi cautelari*» si intendono anche i procedimenti relativi alle ordinanze di esecuzione, di revoca o di modifica di precedenti pronunce cautelari.

Per giudizi cautelari «*promossi o pendenti*» dall'8 marzo al 15 aprile 2020 si intendono quelli conseguenti a ricorsi depositati dall'8 marzo sino al 15 aprile 2020 e non decisi, per qualunque ragione, fino al 15 aprile 2020.

Devono intendersi pendenti, anche i giudizi promossi o pendenti prima del periodo dall'8 marzo al 15 aprile 2020, ed in relazione ai quali sia stata pronunciata in sede collegiale una ordinanza interlocutoria con rinvio a una successiva camera di consiglio, non più celebrata.

I giudizi di cui ai commi precedenti sono decisi con decreto monocratico dal Presidente di ciascuna Sezione o dal Magistrato da questi delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, avuto riguardo all'ordine cronologico e alla già avvenuta fissazione dell'udienza non celebrata per effetto della sospensione operata dal d.l. 11/2020 e/o che non potrà essere tenuta per effetto del d.l. 18/2020.

In caso di delega, i fascicoli saranno assegnati per la redazione del decreto presidenziale al medesimo relatore assegnato alle udienze non celebrate e, in mancanza, secondo i criteri di assegnazione dei fascicoli stabiliti dalle disposizioni interne dettate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il decreto è emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che non risulti formulata istanza di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. In quest'ultimo caso la definizione con decreto presidenziale rimane affidata di norma ai Presidenti titolari delle Sezioni interne.

Il modello di deposito del ricorso dovrà essere redatto dagli avvocati con le modalità "ordinarie", ossia ivi evidenziando se vi è richiesta di sola tutela cautelare collegiale (che d'ufficio ed *ex lege* si convertirà in tutela monocratica) o anche di tutela cautelare monocratica "propria", spuntando le apposite caselle del modello di deposito ricorso.

In relazione alle domande cautelari tramutate *ex lege* in monocratico, si applica il rito previsto dall'art. 56 c.p.a. e dunque:

- 1) occorre la presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza;
- 2) occorre rispettare la competenza del Tar adito;
- 3) si segue la disciplina delle notificazioni *ex* comma 2 dell'art. 56 c.p.a.;
- 4) è possibile una previa audizione delle parti senza formalità, per iscritto o con collegamento da remoto;

l'audizione, ai sensi dell'art. 56 comma 2 c.p.a., avverrà se ritenuta necessaria, in relazione alle parti che si siano rese disponibili o ne abbiano fatto istanza; per l'eventualità si renda necessario sentire gli avvocati con collegamento da remoto, è opportuno che gli stessi indichino nella domanda di fissazione o in altro apposito atto oltre che l'indirizzo PEC al quale possono essere invitati a partecipare alla videoconferenza, il numero di cellulare e un indirizzo e mail; si evidenzia che in caso di audizione da remoto l'Ufficio adotterà gli strumenti indicati dal Servizio centrale per l'informatica e pertanto ordinariamente Teams o Skype, WhatsApp o la telefonata multipla, ove possibile in base al numero dei soggetti da mettere in comunicazione; in caso di disposta audizione, i difensori verranno avvertiti con ogni mezzo utile ad assicurare la celere comunicazione (PEC, cellulare), della data e ora del collegamento per l'audizione";

- 5) è possibile la subordinazione a cauzione;
- 6) si deve fissare la camera di consiglio collegiale.

La tutela cautelare monocratica è "sostitutiva *ex lege*" di quella collegiale, per i procedimenti cautelari promossi o pendenti fino al 15 aprile 2020 incluso. Va distinta la tutela monocratica "sostitutiva" di quella collegiale in ragione della situazione emergenziale da Covid-19 da quella in senso proprio; la prima è ancorata ai **presupposti** e termini della tutela cautelare collegiale (art. 55 c.p.a.) e mutua dalla tutela cautelare monocratica "ordinaria" solo il rito dell'art. 56 c.p.a.; la seconda è ancorata ai presupposti e termini della tutela cautelare monocratica "ordinaria".

Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente o il magistrato delegato può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Salva l'autonomia di giudizio del decidente, tale evenienza è valutata tenuto conto del periodo emergenziale e della circostanza che gli avvisi di notifica anche relativi ad atti giudiziari potrebbero non essere sottoscritti e restituiti al mittente.

Non è configurabile, in sede monocratica, la decisione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con la previsione di una sollecita fissazione di una udienza di merito.

Poiché la decisione monocratica sostituisce quella collegiale sino al 15 aprile 2020, il decreto è emanato nel rispetto dei termini previsti dal comma 5 dell'art. 55 c.p.a., cioè, nei ricorsi soggetti al rito ordinario, dopo il ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso, mentre nei ricorsi *ex art. 119 c.p.a.* i detti termini sono dimezzati.

La decisione monocratica è assunta dopo lo scadere dei termini di venti giorni e dieci giorni liberi previsti dal comma 5 dell'art. 55 c.p.a., a prescindere dall'eventuale, precedente fissazione di una camera di consiglio. Tuttavia, ove il ricorso sia stato calendarizzato in un'udienza camerale, il decreto monocratico non potrà essere emesso prima della data per la stessa fissata. Deriva che potranno essere oggetto di decisione monocratica tutti i ricorsi calendarizzati per il 25 e 26 marzo, non prima di tali date. Per le altre, decorsi i termini di legge sopra indicati, si seguirà l'ordine cronologico.

Nel decreto monocratico deve essere indicata la data della camera di consiglio ove la decisione sarà assunta collegialmente, secondo il rito di cui al comma 5 dell'art. 84 d.l. 18/2020 e di cui ai successivi artt. 3 e 4:

- in una data dal 6 aprile al 15 aprile 2020, in caso di decreto di **accoglimento** totale o parziale, e sempre ove possibile, e fatto salvo il disposto del comma 2 dell'art. 84 in ordine alla facoltà della parte su cui incide la misura cautelare di depositare una istanza di rinvio, entro due giorni liberi prima dell'udienza;

- in una data successiva al 15 aprile 2020 negli altri casi.

Restano confermate, pertanto, le udienze camerali calendarizzate dell'8 e 9 aprile e 22 e 23 aprile 2020.

Il decreto monocratico conserva efficacia sino alla trattazione collegiale, salva la possibilità di revoca o modifica su istanza di parte appositamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2 dell'art. 56 c.p.a..

L'esame dell'istanza di revoca o modifica deve preferibilmente essere affidato dal presidente a magistrato diverso da quello che ha adottato la decisione monocratica.

Del collegio che deciderà l'istanza cautelare può far parte il magistrato che ha deciso in sede monocratica.

Art. 3

Regime delle udienze dal 6 al 15 aprile 2020

Nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020, "in deroga a quanto previsto dal comma 1" dell'art. 84 d.l. 18/2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio delle ore 12 di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

La richiesta, in quanto prevista come "congiunta", deve preferibilmente essere trasfusa in un unico atto proveniente dalle parti ovvero in più atti dichiarativi della reciproca conoscenza della istanza di trattazione della causa.

Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio, senza necessità di avviso alle parti, ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo.

Art. 4
Regime delle udienze dal 15 aprile al 30 giugno 2020

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio, senza necessità di avviso alle parti, ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo.

Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino alle ore 12 di due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del d.l. 18/2020, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.

In tal caso, limitatamente al rito ordinario, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà.

Sull'istanza può provvedere non solo il collegio, ma anche il presidente, che, fuori udienza, disponga rinvii ad altre udienze delle cause per le quali sia stata presentata istanza di rimessione in termini.

Eventuali questioni di rito rilevate dal collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. vanno comunicate alle parti con ordinanza, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie e decidendo poi in camera di consiglio, senza fissare una nuova udienza.

I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 84 d.l. 18/2020 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

Il giudice delibera in camera di consiglio, avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

L'udienza si svolgerà in ogni caso con la presenza del segretario di udienza (ma anche senza il commesso) che chiamerà le cause e redigerà il verbale. Anche il segretario di udienza può lavorare da remoto.

Art. 5
Calendarizzazione delle udienze

Le udienze dell'11 e 12 marzo e del 25 e 26 marzo sono così ricalendarizzate:

Udienza 11 marzo Seconda e Terza Sezione - 15 luglio 2020;

Udienza 12 marzo Prima e Quarta Sezione - 16 luglio 2020;

Udienza 25 marzo Seconda e Terza Sezione - 16 settembre

Udienza 26 marzo Prima e Quarta Sezione - 24 settembre 2020.

E' fatta salva, a cura dei Presidenti delle Sezioni, l'anticipazione in sovrannumero di eventuali ricorsi, avuto riguardo allo specifico rito e/o alle disposizioni di cui agli artt. 71, 71 bis e 72 c.p.a..

Art. 6
Norme transitorie fascicolo telematico

Dalla data di adozione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 l'accesso dei difensori al fascicolo d'ufficio delle cause fissate per una delle udienze pubbliche di cui agli artt. 3 e 4, iscritte a ruolo prima dell'introduzione del processo amministrativo telematico, per l'estrazione e rilascio di copie di atti e documenti inseriti nei fascicoli di parte, avverrà a seguito d'istanza telematica rivolta alla segreteria della sezione competente, che provvederà alla scansione degli atti e dei documenti

richiesti e al loro inserimento nel fascicolo telematico, avvisando con comunicazione di cortesia o pec il difensore interessato in tempi congrui prima dell'udienza, per consentirgli di adempiere compiutamente al mandato difensivo.

Nelle more di un adeguamento del glossario del SIGA in ordine agli atti processuali oggetto di deposito telematico, i seguenti atti, richiamati nell'art. 84 del D.L. 18/20, sono inseriti nel modulo deposito atto sotto la voce "ALTRO":

- richiesta congiunta delle parti costituite al fine del passaggio in decisione senza discussione (art. 84 co. 2, primo periodo);
- istanza di rimessione in termini (art. 84 co. 5, terzo periodo);
- note d'udienza da depositare sino a due giorni liberi prima (art. 84 co. 2, secondo periodo; art. 84 co. 5, secondo periodo).

Sarà cura delle segreterie competenti presidiare con particolare attenzione la voce "ALTRO", rimettendo con sollecitudine al Presidente ed ai Magistrati del Collegio interessato gli atti indicati nel citato art. 84 e inserendo nel fascicolo telematico apposita annotazione chiarificatrice della tipologia del deposito effettuato.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 84 del d.l. 18/2020 e nella nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n.1454 del 19 marzo 2020.

Art. 8

A far data dal presente decreto e sino al 15.4.2020, salve ulteriori nuove proroghe, è interdetto l'accesso del pubblico nelle Sezioni e negli Uffici della Giustizia amministrativa.

Tutto il personale del Tribunale deve lavorare in *smart working*, fatta eccezione per coloro i quali, tramite turnazioni, dovranno assicurare le «attività indifferibili» da rendere in presenza, secondo le indicazioni del Segretario Generale del Tribunale in accordo con il Presidente del Tribunale.

L'Ufficio relazioni con il pubblico – URP e le singole Sezioni, nonché gli uffici amministrativi, continueranno a garantire il servizio tramite posta elettronica certificata, email dell'Ufficio e telefono, ma senza accesso diretto del pubblico. I singoli riferimenti per le comunicazioni con l'utenza sono indicati al successivo art. 10.

Il personale amministrativo che ha ferie arretrate deve fruirle indifferibilmente entro il 30 aprile, d'ufficio o su richiesta, anche se svolge l'attività in regime di *smart working*. Salvo casi eccezionali, non sarà consentita la fruizione delle ferie in periodo successivo.

Chi è stato già autorizzato allo svolgimento dello *smart working*, ma non abbia ancora ricevuto la dotazione informatica è collocato in ferie d'ufficio fino al giorno della consegna, salvo disposizione contraria del Segretario Generale, impartita anche per le vie brevi, in considerazione dello stato di emergenza.

La presenza in ufficio deve essere limitata alle attività indifferibili che non possono essere svolte in regime di lavoro agile. Tali potranno essere, in maniera esemplificativa, il centralino (per lo smistamento delle chiamate ai telefoni personali dei dipendenti), la ricezione e lo smistamento della posta ordinaria cartacea, la configurazione dei pc da consegnare al personale autorizzato allo *smart working*, la eventuale celebrazione delle udienze telematiche secondo turni che saranno concordati, la digitalizzazione e l'inserimento su SIGA dei fascicoli cartacei dei ricorsi. Altre attività indifferibili saranno individuate dallo scrivente dirigente caso per caso, anche per le vie brevi, in considerazione dello stato di emergenza.

Fino al termine dell'emergenza epidemiologica in atto, è **garantita la possibilità di contattare il personale amministrativo con le seguenti modalità:**

- **posta elettronica;**

- telefonando al centralino del TAR Catania al n. **095.7530411**, dal **lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.**

- nel **giorno di sabato**, le richieste connesse alle misure cautelari urgenti, ai sensi degli art. 56 e 61 c.p.a., saranno esitate dalla d.ssa Fiscaro all'indirizzo di posta elettronica g.fiscaro@giustizia-amministrativa.it, dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

I dipendenti, al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, garantiscono la contattabilità dal lunedì al venerdì secondo le seguenti fasce orarie: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e comunque fino al completamento dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali.

I commessi costituiscono il presidio fisso presso il Tribunale. Saranno presenti a turno, uno o due alla volta, a seconda che sia presente o meno altro personale per lo svolgimento di attività indifferibili da rendere in presenza. Svolgeranno l'attività di centralinista - trasferendo le telefonate in arrivo ai numeri personali dei dipendenti – e si occuperanno del ricevimento della posta cartacea.

Tutti i dipendenti che dovranno svolgere le attività indifferibili da rendere in presenza riceveranno istruzioni o dal Segretario Generale o dai Direttori di sezione anche per le vie brevi, stante la situazione di emergenza.

Art. 9

I Signori Avvocati sono invitati a veicolare istanze e richieste varie mediante deposito in Segreteria secondo la disciplina PAT ed a servirsi delle forme di comunicazione così come indicate ai precedenti articoli.

Ai sensi del co. 10 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti processuali depositati in modalità telematica PAT.

Art. 10

I riferimenti per i contatti con il Tribunale sono i seguenti:

CENTRALINO 095 7530411

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE COMUNICAZIONI

(CON ESCLUSIONE DELLA TRASMISSIONE DI ATTI GIUDIZIARI)

Segreteria Generale

tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Sezione I	tarct-sez@ga-cert.it
Sezione II	tarct-sez2@ga-cert.it
Sezione III	tarct-sez3@ga-cert.it
Sezione IV	tarct-sez4@ga-cert.it

SEGRETARIO GENERALE	PITTARI MARIA LETIZIA	m.pittari@giustizia-amministrativa.it
COORDINATRICE AFFARI GENERALI	MAZZA ANTONELLA	a.mazza@giustizia-amministrativa.it
UFF. PERS.	MORSELLO MARIA MADDALENA	m.morsello@giustizia-amministrativa.it
UFF. PERS.	BARTILOTTA GAETANO	g.bartilotta@giustizia-amministrativa.it
ASS. INFOR.	LO NIGLIO ANDREA	a.loniglio@giustizia-amministrativa.it
GEST. FONDI	CARNABUCI ROSARIO GIORGIO	rg.carnabuci@giustizia-amministrativa.it
CENTRALINO	PAGANO ANGELO	angelo.pagano@giustizia-amministrativa.it
PROTOCOLLO	CHIRIATTI ROSANNA	r.chiriatti@giustizia-amministrativa.it
PROTOCOLLO	TAMBURINO ROSARIA	r.tamburino@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE PRIMA		
DIRETTORE	VECCHIO EMMA	e.vecchio@giustizia-amministrativa.it
	DENI ANTONELLA	a.deni@giustizia-amministrativa.it
	FAMA' GIOVANNI	g.fama@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	SAGONE VENERANDO	v.sagone@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE SECONDA		
DIRETTORE	BONANNO CATERINA	c.bonanno@giustizia-amministrativa.it
	SUSINNA GAETANO	g.susinna@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	DRAGO AGATA	a.drago@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE TERZA		
DIRETTORE	DISTEFANO LOREDANA	l.distefano@giustizia-amministrativa.it
	CRIMI FORTUNATO	f.crimi@giustizia-amministrativa.it
	GUGLIELMINO VITO	v.guglielmino@giustizia-amministrativa.it
Ricezione atti, rilascio copie e certificati	PRIVITERA ALBERTO	a.privitera@giustizia-amministrativa.it
SEZIONE QUARTA		
DIRETTORE	D'AMICO ANTONIO	a.damico@giustizia-amministrativa.it
	FISICARO GAETANA	g.fisicaro@giustizia-amministrativa.it
	GRANATO VITTORIA	v.granato@giustizia-amministrativa.it

Ricezione atti, rilascio copie e certificati	REITANO DOMENICO	d.reitano@giustizia-amministrativa.it
UFFICIO DEL PROCESSO - URP		
COORDINATORE	TROZZO MAURIZIO	m.trozzo@giustizia-amministrativa.it
UFFICIO RICORSI		
	DI MARCO MARIA	m.dimarco@giustizia-amministrativa.it
	MILANA ANNA	a.milana@giustizia-amministrativa.it
ARCHIVIO - COMMESSI		
	LIARDO ROSARIO	r.liardo@giustizia-amministrativa.it
	NICOTRA ANDREA	a.nicotra@giustizia-amministrativa.it
	CAVALLARO GUGLIELMO	g.cavallaro@giustizia-amministrativa.it
	BARCELLONA ALDO	a.barcellona@giustizia-amministrativa.it

Art. 11

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto al Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, all'Autorità sanitaria regionale in persona dell'Assessore regionale alla salute e del capo del Dipartimento regionale delle attività sanitarie, ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati, ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, a tutto il Personale, ai Tirocinanti, nonché all'Avvocato Distrettuale di Catania, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione immediata all'albo del T.A.R. Catania e nei locali d'ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Il Presidente

Depositato in Segreteria il 23.3.2020.